

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6266 del 22/12/2020
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreni demaniali del fiume Taro nei comuni di Roccabianca e Sissa-Trecasali (PR) - Sisteb PR19T0049 -Sinadoc 29269/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6426 del 22/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dall'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 10/10/2019 registrata al PG/2019/156132 del 11/10/2019 con cui il sig Daniele Ziveri, c.f. ZVRDNL68H04I153Z residente in via Galvani 10 nel Comune di Noceto (PR) legale rappresentante per l'Azienda **Latteria Sociale Nuova Sant'Antonio di Gramignazzo Soc Agr** P.Iva 01661280345 con sede legale nel Comune di Sissa-Trecasali (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua fiume Taro, foglio 25 fronte del mappale 73 del Comune di Roccabianca (PR) e al foglio 3 fronte mappale 10 del comune di Sissa-Trecasali, ad uso guado con opere ad uso strada privata;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 347 del 30/10/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4020022 "Basso Taro".

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- AIPo (nota PG/2019/195998 del 20/12/2019 e proroga dello stesso ricevuta con prot. PG/2020/179658 del 11/12/2020),
- Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna Regione Emilia-Romagna (VINCA PG/2019/14091 del 29/01/2020)

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'AIPo;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a €75,00 in data 20/09/2019;
- il canone per l'anno 2020 la somma pari a €153,62 in data 18/05/2020;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 250,00 in data 02/09/2020;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

## **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda **Latteria Sociale Nuova Sant'Antonio di Gramignazzo Soc Agr P.Iva** 01661280345 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua fiume

Taro, di m 24 sita in località argine Fassanetti tra il Comune di Roccabianca e quello di Sissa-Trecasali (PR), catastalmente identificata al foglio 25 fronte del mappale 73 del Comune di Roccabianca (PR) e al foglio 3 fronte mappale 10 del comune di Sissa-Trecasali, per uso guado con opere ad uso strada privata; codice pratica **PR19T0049**;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario (PG/2020/185111 del 21/12/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in **€153,62**, e dando atto che l'annualità in corso è già stata versata;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **€250,00**;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio.
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi

dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Daniele Ziveri c.f. ZVRDNL68H04I153Z legale rappresentante per la Ditta **Latteria Sociale Nuova Sant'Antonio di Gramignazzo Soc Agr** P.Iva 01661280345 (cod. pratica **PR19T0047**).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Taro individuata al foglio 25 fronte del mappale 73 del Comune di Roccabianca (PR) e al foglio 3 fronte mappale 10 del comune di Sissa-Trecasali come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a m 24 è destinata ad uso guado con opere ad uso strada privata.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere canone annuo di € 153,62 sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia Romagna-Demanio Idrico Emilia Ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

### ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 250,00, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa secondo le prescrizioni dettate nel Nullaosta idraulico. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.



2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'AIPo.

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

#### **ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E SERVIZIO PARCHI**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2019/195998 del 20/12/2019 dell'AIPo e proroga dello stesso ricevuta con prot. PG/2020/179658 del 11/12/2020, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-ambientali dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella Valutazione d'incidenza del Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna prot PG/2019/14091 del 29/01/2020

3. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e del parere e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE

E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

IL RESPONSABILE

**CRISTINA GOVONI**

/

TIPO ANNO NUMERO

REG. CFR.FILE SEGNATURA.XML

DEL CFR.FILE SEGNATURA.XML

## TRASMISSIONE VIA PEC

ARPAE

Struttura autorizzazioni e  
concessioni di Parma

Area Autorizzazioni e concessioni  
Area Ovest

aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Concessione di guado nel fiume Taro a Gramignazzo di Sissa-Trecasali (PR).  
SINADOC 29269/2019. Richiedente: Latteria Sociale Nuova Sant'Antonio di Gramignazzo- sig.  
Daniele Ziveri. Valutazione di incidenza.

In riferimento alla Vs. richiesta del 14/10/2019 relativa alla Valutazione di incidenza per la  
concessione in oggetto che interessa il comune di Roccabianca, foglio 25 mappale 73 ed il  
comune di Sissa Trecasali, foglio 3 mappale 10, che ricade all'interno del sito di Rete Natura  
2000 ZSC-ZPS IT4020022 "Basso Taro";

Visti:

- le Direttive 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", e 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali" (artt. 34 e 35);
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale

Viale della Fiera 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6080 / 527.6094  
fax 051.527.6957

segrprn@regione.emilia-romagna.it  
PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it  
www.regione.emilia-romagna.it

delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;

- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;
- la Legge Regionale 20 maggio 2016, n. 9 “Legge comunitaria regionale per il 2016”;

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/07 “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04” con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;
- n. 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
- n. 79/18 “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”
- n. 1147/18 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000”;
- le Misure di conservazione specifiche ed il formulario del sito di Rete Natura 2000 interessato;
- la documentazione tecnica pervenuta.

Espletata la procedura di Valutazione di Incidenza, dalla quale si evince che la concessione oggetto dell'autorizzazione non determina incidenza negativa significativa sul Sito di Rete Natura 2000 interessato, con la presente si comunica l'esito positivo della pre-valutazione di Incidenza, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

#### Progetto:

- per mitigare gli effetti negativi sulla vegetazione ripariale determinati dalla costruzione del guado, si prescrive la realizzazione di una superficie alberata di almeno 500 mq, da piantumare con specie arboree autoctone da scegliersi tra quelle previste dalle misure di conservazione specifiche del sito:

Habitat ripariali con vegetazione arborea e arbustiva: *Alnus glutinosa, Frangula alnus, Fraxinus oxycarpa, Populus alba, Populus canescens, Populus nigra, Rhamnus catartica, Salix alba, Salix purpurea, Salix triandra.*

Habitat forestali: *Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Quercus robur, Rosa arvensis, Ulmus minor.*

#### Lavori:

- limitare il più possibile l'area di cantiere e la durata dei lavori;
- definire i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso all'area di intervento in modo da ridurre il più possibile le interferenze sugli habitat naturali e le specie presenti in loco;

- limitare il più possibile il taglio della vegetazione arboreo-arbustiva presente nell'area in oggetto per la realizzazione degli interventi previsti,
- adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie per minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere, in particolare per prevenire versamenti accidentali, da macchinari e automezzi, di sostanze inquinanti;
- limitare l'intorbidimento delle acque;
- non asportare il materiale litoide presente in loco, ma solo movimentarlo, se necessario;
- predisporre interventi di recupero della fauna ittica ed il suo successivo trasporto in aree più idonee dello stesso fiume durante l'esecuzione dei lavori;
- provvedere al termine dei lavori allo smantellamento delle aree e delle piste di cantiere, attraverso il ripristino dei luoghi;
- smaltire in apposita discarica tutti i rifiuti o i materiali prodotti o rinvenuti in loco;
- installare i cartelli di divieto di accesso alle persone e ai mezzi non aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati e di interdizione dell'attraversamento del guado nei periodi di piena del fiume.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DR.SSA CRISTINA GOVONI  
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

FB\_ARPAE\_PR\_concessione\_guado\_taro\_gramignazzo.pdf

Documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD). La stampa del documento costituisce copia analogica del documento originale informatico.

**ARPAE**

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le Della Pace, 1

43121 PARMA

PEC : [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**Latteria Sociale Nuova S. Antonio di Gramignazzo**

**Usberti Engineering srl**

Via Contrada Pallavicino, 9

43016 ZIBELLO (PR)

PEC : [studiousbertil@propec.it](mailto:studiousbertil@propec.it)

Prot.

Parma,

Classifica: 6.10.20\_Fascicolo: 29 – 3 - 73

**Oggetto: Fiume Taro - Richiesta parere e nulla osta idraulico per richiesta di concessione di guado nel fiume Taro a Gramignazzo di Sissa-Trecasali (PR).**

**Richiedente: Ditta Latteria Sociale Nuova S. Antonio di Gramignazzo – Sig. Daniele Ziveri.**

**VISTA** l'istanza dello Studio Usberti Engineering, proponente in nome e per conto della Ditta Latteria Sociale Nuova S. Antonio di Gramignazzo, la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un guado sito sul Fiume Taro nei comuni di Roccabianca e Sissa-Trecasali in località "termine argine Fasanetti", al fine di raggiungere i terreni che, a seguito degli eventi di piena dell'anno 2009, sono rimasti isolati e pertanto non raggiungibili con le normali vie di comunicazione;

**CONSIDERATO** che le aree interessate dall'evento risultano localizzate nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B);

**VISTO** il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

**VISTO** il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

**VISTO** il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

**VISTE** le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

**VISTO** il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

**CONSIDERATA** la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

**EVIDENZIATO** che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

**ESAMINATA** la documentazione progettuale allegata, ivi compreso il modulo di pre-valutazione di incidenza;

**EFFETTUATI** gli opportuni accertamenti;

**PRESCINDENDO** da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**ESPRIME PARERE POSITIVO**  
**ai soli fini idraulici**

per la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un guado collegante fra i terreni ubicati al Fg. 3, mapp.10 del comune di Sissa-Trecasali (PR) e al Fg. 25, mapp.73 del comune di Roccabianca (PR), sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. **il guado che si autorizza dovrà essere realizzato mediante l'utilizzo di materiali lapidei comuni, escludendo l'uso di calcestruzzo, sia armato che non, eccezione fatta per le tubazioni costituenti la parte centrale dell'attraversamento;**
3. il parere positivo è accordato solo ed esclusivamente per l'area specificatamente indicata negli elaborati allegati alla richiesta e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
4. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio. L'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;
5. **il richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, la data di inizio lavori e di ultimazione.**

**Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI**

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
- 2.



3. **Il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) e non spetta nessun compenso per eventuali danni e danneggiamenti derivanti da eventi meteorologici o connessi a piene qualunque sia l'entità degli stessi;**
4. in caso di evento di piena che si verificasse nel periodo di funzionamento del guado dovrà essere verificata e ripristinata, se necessario, l'ufficiosità dei tubi utilizzati per la formazione dei guadi;
5. **il Richiedente dovrà realizzare e curare la chiusura degli accessi dei guadi e interdirne l'accesso nelle ore notturne, nei giorni di inattività e festivi ed in particolare in condizioni di eventi di piena. In tali periodi, le attrezzature di cantiere, i mezzi d'opera ed i materiali, dovranno essere sistemati in aree non esondabili;**
6. **in corrispondenza della zona di accesso alle rampe ed ai guadi dovranno essere posti in sito regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque;**
7. per tutta la durata dell'esercizio dei guadi e delle relative rampe di accesso saranno a carico del Richiedente tutti gli oneri di manutenzione dell'opera proposta, ivi compreso il ripristino in caso di asportazione da parte della corrente;
8. dovrà essere garantito il transito all'interno delle aree oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
9. il richiedente si impegna a:
  - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
  - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
  - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
  - non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
  - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
10. il presente autorizza il richiedente ad accedere e circolare esclusivamente sulle pertinenze demaniali oggetto dell'intervento, con mezzi idonei per gli scopi di cui alla richiesta, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di inibizione del terreno e del rilevato arginale lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno al rilevato arginale e/o alle sponde del corso d'acqua, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto;
11. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla

Osta;

12. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
13. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
14. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
15. la documentazione amministrativa relativa all'autorizzazione dovrà essere esibita dal richiedente o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza;
16. **la durata della presente autorizzazione è fissata in anni 1 (uno) dalla data di emissione e non potrà in nessun caso rinnovarsi automaticamente. Alla scadenza i richiedenti, secondo le proprie necessità ed esigenze, potrà presentare nuova richiesta per il rilascio di nuova autorizzazione;**

### Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia all'autorizzazione o di mancato rinnovo della stessa, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente;

5. il richiedente non potrà cedere la presente autorizzazione a terzi senza previo consenso scritto di quest'Ufficio;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

**IL DIRIGENTE**

**Ing. Mirella VERGNANI**

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

**ARPAE**  
**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**  
P.le Della Pace, 1  
43121 PARMA  
PEC : [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

e p.c.

**Latteria Sociale Nuova Sant'Antonio**  
Usberti Engineering S.r.l.  
c.a. Geom Andrea Usberti  
PEC: [studiousberti@propec.it](mailto:studiousberti@propec.it)

Parma, \_\_\_\_\_

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 29-3-73

**Oggetto:** Fiume Taro - Richiesta parere e nulla osta idraulico per richiesta di concessione di guado nel fiume Taro a Gramignazzo di Sissa-Trecasali (PR).

**Richiedente:** Ditta Latteria Sociale Nuova S. Antonio di Gramignazzo – Sig. Daniele Ziveri.

**VISTA** la richiesta di ARPAE – SAC di Parma inviata via pec in data 03/12/2020 (prot. AIPO n. 30724 del 03/12/2020) relativa alla richiesta di proroga della validità del nulla osta espresso in data 20/12/2019 con prot. 32045;

**VERIFICATO** che nel periodo trascorso non sono intervenute alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del suddetto atto;

**SI CONCEDE la proroga del nulla osta espresso dalla scrivente Agenzia in data 20/12/2019 con prot. 32045** per la realizzazione di un guado collegante fra i terreni ubicati al Fg. 3, mapp.10 del comune di Sissa-Trecasali (PR) e al Fg. 25, mapp.73 del comune di Roccabianca (PR).

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

**IL DIRIGENTE**

Ing. Mirella Vergnani

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica  
Ing. Monica Larocca



Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**